SPIEGAZIONE

DI UNA DELLE DUE ANTICHE BASI DI MARMO

Scoperte il dì 22. di Novembre 1770.

DAL CAVALIER DOMENICO

BONAMINI

LETTA

NELLA ACCADEMIA PESARESE

La sera dei 7. Dicembre del medesimo anno

DA

ANNIBALE DEGLI ABATI

OLIVIERI

Alla presenza di S. E. Reverendissima

MONSIG. ACQUAVIVA

D' ARAGONA PRESIDENTE.

IN PESARO; M. DCC. LXXI.

IN CASA GAVELLI. *CON LIC. DE' SUP.*

Uando io ebbi dall' inclito nostro Mecenate il benigno assenso pel riaprimento de' consueti nostri letterarj esercizj, disegnai tosto in questa prima adunanza, destinata alla sortizione de' nomi degli Accademici per le Dissertazioni, di portarvi le mie congratulazioni per la felice scoperta, che andavasi allor facendo dal Cavalier Domenico Bonamini di due antiche basi di marmo, e di esporvi brevemente l' Iscrizione, che nella prima di esse comparve tosto alla luce, riserbando ad altri, e ad altro tempo il parlarvi della seconda. Ma sarebbe mal consiglio perdere in nude parole quel tempo, che occupar si deve in cose di profitto. Venghiam dunque, e senz' altri preamboli, alla Iscrizione.

Due cose, quando si tratta di un marmo nuovamente scoperto, sogliono principalmente desiderar di sapere gli Antiquarj; prima il luogo preciso, ov' è stato quello ritrovato, potendo questa notizia dar lumi importanti; e poi quali cose l' Iscrizione contenga, e qual profitto alla Letteratura possa derivarne. Procurerò e nell' uno, e nell' altro capo di soddisfare l' erudita vostra curiosità.

E quanto al primo; molti di Voi, A. V., e forse tutti, e tutta intera la Città di Pesaro à veduto negli scorsi giorni co' proprj occhi sulla strada maestra presso al cantone, detto di Piazzetta, estrarre queste due gran basi da un grosso muro, di cui con tutto il lungo scavo fatto non si è potuto misurare nè la lunghezza, nè la larghezza, e molto meno la profondità, giacchè sotto le dette basi continuava lo stesso muro, nel quale erano esse state poste in opera giacenti, e con forte calcistruzzo legate, e ricoperte con altri sterminati pezzi di marmo di varie sorte, e colori, parte greggi, e parte stati già in altri usi impiegati. Avrete anche udito dirsi comunemente, e ben mi ricordo di averlo anch' io da questo luogo in altre occasioni avvertito, che quello appunto era il

ſto dell' antica Porta detta Ravennate, che dava l' uſcita dal primitivo recinto della Città ai Borghi, che arrivavano da queſta parte non ſolamente fino alla preſente Porta detta del ponte, ma fino al ponte medeſimo. Ma perchè troppo importa per mettere in chiaro ciò, che ſarò per dirvi, l'accertar queſto punto, non vi ſia diſcaro, che io ve ne rechi una prova convincente. Quell' ingreſſo di ragione del Cav. Bonamini, nel quale fu incominciato lo ſcavo, fu una volta un fondaco, acquiſtato da quella famiglia unitamente coll' Oſterìa, detta dell' Angelo, da Giovanni Sforza, Signore di Peſaro, in cui potere per certa confiſca erano quei capitali ricaduti. Or nell' Iſtrumento di compera fatto per rogito di Domenico Zucchella Notajo di Peſaro il dì 2. di Gennajo 1507. a quel fondaco ſi dà eſpreſſamente per lato il portone di Porta Ravennate. *Item unum fundicum cum fundicbetto a parte poſteriori, & a ſolario deorſum tantum, ſitum in dicta Civitate, & Quarterio Sancti Nicolai, juxta dictam domum, & hoſpitium prædictum dell' Angelo, viam publicam*, PORTONEM PORTÆ RAVENNATIS, *bona D. Tidei de Magiſtris, &c.* Ma di queſta Porta Ravennate, ſe Dio Signore mi concederà ozio, e ſalute, per poter continuare quelle Diſſertazioni ſopra la Storia della Chieſa Peſareſe del XIII. Secolo, la prima delle quali, due anni ſono, leſſi in queſta Accademia, dovrò lungamente parlarvi, quando tratterò de' varj recinti dell' antica Città di Peſaro, e della mutazione di eſſi. Per ora baſta il ſapere, che quel groſſo muro, in cui ſono ſtate ritrovate le baſi, è l' avanzo dell' antica Porta Ravennate, che ſuſſiſteva ancora nel 1507., e che di poi fu fino a terra raſato.

Queſta ſicurezza ci conduce anche con una probabilità, che ſi accoſta alla certezza, a conoſcere il tempo, in cui furono queſte baſi dal pubblico luogo, in cui eran collocate, tolte via, e poſte in opera. Avvertii già ne' Marmi Peſareſi (*Marm. Piſaur. n.* IV.) che la maggior parte delle pubbliche Iſcrizioni, che abbiamo venne ſcoperta nel demolirſi le antiche muraglie della Città, e maggiormente le antiche Porte. Vittige Re de' Goti, dopo la morte di Teodato ricominciando la guerra contro l' Impero Romano, aveva inferito già contro di Peſaro, e di Fano, delle quali Città, ſiccome Procopio atteſta, bruciate avea le caſe, e *mediam fere murorum partem everterat, ne Romani, his occupatis, negotium Gothis exhiberent*. Ma Beliſario, rimandato da Giuſtiniano al comando dell' Imperial eſercito, ben conoſcendo quanto util foſſe, ed opportuno per gli uſi della guerra il ſito di Peſaro, deliberò di rimetterlo in iſtato di difeſa, e commiſe a Sabiniano, e Torimunto, che con tutta la maggior ſollecitudine ciò eſeguiſſero, e in qualunque modo poteſſero *Murorum ruinas omnes quomodocunque poſſent ſarcirent, injectis lapidibus, luto, & ſi quid eſſet aliud. Hæc illi accurarunt*; ſcrive Procopio. Io non ò il teſto greco di Procopio, onde accertar non mi poſſo, ſe quelle paro-

le,

le, che il Maltreti traduſſe *injectis lapidibus* poſſano ſignificar qualche coſa di più individuo pel noſtro propoſito. Ma comunque ſia, Voi ſapete, A. V., che le Statue pubbliche, cioè quelle, che con licenza dell'Ordine de' Decurioni erano ſtate ad onor di alcuno innalzate, nel pubblico Foro erano collocate. Plinio lo inſegna lib. XXXIV. c. 2. *excepta deinde res eſt a toto orbe terrarum humaniſſima ambitione. Et jam omnium Municipiorum foris Statuæ ornamentum eſſe cœpere, prorogarique memoria hominum, & honores legendi baſibus inſcribi;* nè da queſto luogo potevan rimoverſi, non ſolamente per traſportarſi dall' una all' altra Città, giuſta le eſpreſſe leggi *l.* 1. C. *Theod: de oper. publ. Nemo propriis ornamentis eſſe privandas exiſtimet Civitates; Fas ſiquidem non eſt acceptum a veteribus decus perdere Civitatem, veluti ad Urbis alterius mœnia transferendum. l.* 37. C. *eod.* la quale regiſtraſi anche nel Codice di Giuſtiniano: *Nemo Judicum in id temeritatis erumpat, ut... vel ex diverſis operibus æramen., aut marmora, vel quamlibet ſpeciem, quæ fuiſſe in uſu, vel ornatu probabitur Civitatis, eripere, vel alio transferre ſine juſſu tuæ Sublimitatis audeat; etenim ſi quis contrafecerit tribus libris auri multabitur. Similis condemnatio Ordines Civitatum manebit, niſi ornamentum genitalis Patriæ Decreti hujus auctoritate defenderit;* ma neppure per ſervirſene in altre opere pubbliche nella medeſima Città, come eſpreſſamente porta la legge di Graziano 19. C. *Theod. eod. Novum quoque opus, qui volet in urbe moliri, ſua pecunia, ſuis operibus abſolvat, non contractis veteribus emolumentis, non effoſſis nobilium operum ſubſtructionibus, non redivivis de publico ſaxis, non marmorum fruſtis ſpoliatarum ædium reformatione convulſis;* e tutto ciò in ſequela delle antiche leggi, delle quali è da vederſi la traccia nella *l.* 41. §. 4. *e* 5. D. de *Legat. p.;* Ma le neceſſità della guerra fanno tacer ogni legge. Quindi Sabiniano, e Torimunto ſolleciti ad adempire quanto Beliſario aveva ordinato, o perchè la fretta non permetteſſe loro di traſportare dalle proſſime cave la neceſſaria quantità di pietra per l' opera, o perchè non credeſſer quella baſtantemente forte pel riparo, che oppor voleano a' Goti, dieder di piglio a quanto di marmo greggio, e lavorato trovarono in Peſaro, e dal vicino Foro, atterrate le Statue, furono tolte via le baſi, e poſte in opera come pezzi più groſſi, più vicini, e più forti pel più ſollecito lavoro; comprenderete facilmente, V. A., che ſe Wittige rovinò la metà delle muraglie della Città, molto più rovinar dovette le porte della medeſima, e per legittima conſeguenza, che dovean queſte principalmente, e più ſolidamente riattarſi, giacchè, vietando eſſe l' ingreſſo, formavano ſecondo la diſciplina militare di que' tempi la difeſa migliore. Queſto natural modo di penſare acquiſta anche peſo maggiore dall' autorità dello ſteſſo Procopio, il qual racconta aver Beliſario fatte lavorar in Ravenna le nuove porte, di ferro guarnite, ed averle per mare a Peſaro traſmeſſe, affinchè foſſero toſtamente

al lo-

al loro sito adattate, e restasse affatto compiuta l' opera. Quindi non vi prenderà maraviglia, che Totila a queste nuove accorresse col suo esercito a Pesaro, ne intraprendesse la ricupera, e che, dopo avervi molti giorni inutilmente consumati, se ne ritornasse finalmente a mani vote ai suoi alloggiamenti presso ad Osimo; e quindi ancora intenderete per qual ragione nel demolirsi appunto i lavori in quel tempo fatti principalmente alle porte dell' antica Città, trovate si sieno le basi, che or sono in Banchi, e sotto il Portico del pubblico Palazzo, quali alla Porta Fanestre, che rimaneva qualche canna di più fuori della presente Porta Urbana, quali alla Collina, che rimaneva in faccia appunto alla Chiesa di S. Antonio, e quali finalmente alla Ravennate, in occasione, che la famiglia Gozze fabbricò le sue case possedute in oggi da' Signori Fratelli Galli, dirimpetto appunto al luogo, ove dal Cav. Bonamini sono state ritrovate le due basi, di una delle quali trattiamo.

Per quanto doler ci dobbiamo, che così tristo governo facessero i Goti della nostra Patria, giacchè Dio sa quante belle cose in quell' incendio perirono, dobbiamo nondimeno aver buon grado a quei Romani, che per ristorarne le mura, e le porte, ponessero in opera, e sotterrassero le nostre Iscrizioni. Se restavano esse in piedi al loro luogo, avrebbon sofferto quell' eccidio, cui soggiacquero le altre quattro basi, che furon vedute, e copiate tre Secoli, e più fa da Ciriaco Anconitano, e delle quali co' Commentarj di quello Scrittore è perita la memoria, essendo state poi le medesime basi, siccome abbiam tutto il luogo di credere, da Giovanni Sforza barbaramente rasate, per farvi scolpire nuove, e cattive Iscrizioni, di che potete da voi medesimi convincervi, osservando quelle due basi, che restano all' ingresso della scala di questa Corte. Ma di ciò si è detto abbastanza.

Passiamo ora alla Iscrizione. L' essere essa Iscrizione onoraria posta con licenza de' Decurioni in pubblico luogo, basta a renderla per la gloria della Patria molto interessante, giacchè, come sapete, le Iscrizioni pubbliche son poche, e di un merito sempre superiore alle altre tutte. Due fortune in questo genere à certamente Pesaro; la prima, che maggior numero d' Iscrizioni pubbliche abbiam noi, che alcun' altra delle circonvicine Città; la seconda, che tutte quasi le nostre Iscrizioni danno lumi grandissimi, e portano rarità, che indarno altrove si cercano. Questa fortuna spicca ancora nella scoperta di questa Iscrizione, ch' io vi andrò con tutta la maggior brevità esponendo, non senza però dare quel risalto, che meritano le cose in essa contenute.

L. APV-

L. APVLEIO
BRASIDAE
HABENTI. IIII. LIB. IVS
DAT. AB. IMP.......
.... AVG.
VI. VIR. AVG. ORNAMENT.
DECVRIONAL. HONOR.
ET. AVG. MVN. AEL. KARN.
COLLEG. FABR.
PATRONO. ET. QVINQ.
OB. EXIMIAM. EIVS. ERGA
SE. LIBERALITATEM.
CVIVS. DEDICATIONE. CVM.
COLLEGA. SINGVLIS. H-S. N. L.
ADIECTO. PANE. ET. VIN. DED.
L. D. D. D.

L. APULEIO BRASIDAE. Questi è il Soggetto, cui fu posta coll' Iscrizione la Statua. La gente Apulèja non si contava tra quelle famiglie Pesaresi, la memoria delle quali ci aveano le Iscrizioni conservata; ma deve ella collocarsi ora in questo numero non meno a ragione di Apulejo Brasida, in onor di cui questa Iscrizione fu posta, che di Apulejo Valente, il cui nome leggesi nell' altra base ora scoperta tra quei Cittadini, che posero la Statua, e l' Iscrizione a T. Cedio. Nuovo neppur è il nome di Brasida, così essendosi chiamato un Generale Spartano, siccome Frontino ci attesta; lo è però nella lapidaria Romana; e questo nome straniero dimostra abbastanza la condizion libertina di Apulejo, di che avremo in seguito prove più convincenti.

HABENTI IIII. LIB. IVS. Ecco il primo tratto, che rende importantissima la nostra iscrizione. Ci scuopre ella il gius impetrativo dei quattro figli, gius, che in vano cercherebbesi negli Scrittori, non che nel le Iscrizioni. Ma qual fu questo gius? Esporrovvi, A. V., la mia congettura, ma con quella trepidazione, ch' esige l' ampiezza della materia, e il poco tempo avuto per istudiarla. Non vi cada però in pensiero, come a taluno cadde da prima, che avesse sbagliato l' antico Scarpellino, segnando quattro unità in vece di tre. Certamente il gius *trium liberorum* è assai noto e per le leggi, e per gli Scrittori, e fors' anche per qualche iscrizione, e liberava questo da tutte le pene, che avea la legge Papia Poppea inflitte a coloro, che o non aveano voluto ammogliarsi, o non aveano avuta la fortuna di aver figli. Ma moltiplice fu il *giur liberorum*, e tante ne furono le specie, quanti diversi i capi della legge Giulia, e della legge Papia Poppea, rispetto ai quali di quel gius si abbisognava o per godere i premj, o per evitar le pene, che quelle leggi imposero. Porterebbe troppo in lungo il darvi una benchè ristretta idea di queste diverse specie; chi però avesse piacer di vederle diligentemente riferite, vegga il Trattato *de Jure Liberorum* del dotto Giureconsulto Marco Vetranio Mauro, che trovasi impresso nei Trattati Magni, *Tom. VIII. par. II.*. Pel nostro proposito non bisogna tanto. Comunque sia, leggesi nella nostra base nettamente IIII. LIB. IVS; nè sono presumibili mai nelle pubbliche Iscrizioni errori di Scarpellino, perchè se fossero occorsi, sarebbono stati prima della solenne dedicazione corretti. Lasciam pure al dottissimo Reinesio, e a chi voglia avesse di seguirlo, il piacer di cambiare le antiche Iscrizioni a suo talento; io per me, quando non mi riuscisse di accertare qual cosa fosse questo gius dei quattro figli dall' Imperadore accordato, vorrei piuttosto confessar di non intenderlo, che pretendere, che fosse stato con pubblica autorità tramandato alla posterità uno sproposito. Ma veniamo alla mia congettura.

Ogni pulita Nazione à cercato sempre di facilitar tutte le strade, perche si aumentasse la popolazione, primaria sorgente della sicurezza, del-

la ric-

la ricchezza, e della felicità di tutti gli Stati. Quindi venne, che ai mariti, e molto più ai Padri fu sempre dalle leggi accordato ogni maggior favore. Non voglio far qui una pompa inutile di erudizione con recarvi le leggi de' Lacedemoni, degli Ateniesi, e di altri stranieri popoli; parliam de' Romani. Per quanto presso loro anche prima delle citate leggi Giulia, e Papia, chi aveva il peso de' figli, qualche considerazione alle occasioni esigesse per ricever sollievo; onde veggiamo, che Giulio Cesare mosso da questo riguardo, nel dividere le fertili campagne Stellate, e Campana, siccome Svetonio narra in *Jul.* cap. 20., preferì coloro *quibus terni, plurejve liberi essent;* contuttociò niuna legge, ch' io sappia, assicurò ai mariti, e ai padri vantaggio alcuno prima delle sopraddette leggi. Dei molti, e varj premj da esse accordati, che appunto *præmia parentum* si dissero dagli antichi Scrittori, sulle tracce da essi segnate, largamente parlarono Agostini, Gravina, Gotofredo, ed Heineccio; ma siccome saranno essi a voi ben noti, così tutti li tralascio, e mi ristringo a farvi parola unicamente di quello, al quale credo si debba riferire la nostra Iscrizione, cioè alla vacazione, ossia esenzione da tutti i pesi pubblici personali, che pel numero de' figliuoli in vigor della legge Papia conseguivasi. Chiaro è il testo nella *l.* 1. *in pr. de Vacat. Mun.* ove prescrivesi, come contener si debbono coloro, *qui liberorum incolumium jure a muneribus civilibus sibi vindicant excusationem*, quando venissero all' esercizio di essi richiamati. Questa vacazione era un benefizio dalla legge accordato, onde chi lo avea di ragione, poteva a suo talento valersene, o trascurarlo giusta la regola, che *unicuique licet contemnere hæc quæ pro se introducta sunt l. si Judex* 42. *D. de Minor.* Quindi fu riputato in Claudio segno di stolidità l' aver cassato un Giudice, perchè potendo con questo titolo liberarsi dal peso di giudicare, volle nondimeno accettarlo, *eum, qui dissimulata vacatione, quam beneficio liberorum habebat, responderat, ut cupidum judicandi dimisit.*

Ma per poter godere di questo benefizio della esenzione da' pesi personali, non bastava aver figli; bisognava averne un numero determinato; e diverso era questo numero in Roma, diverso nell' Italia, diverso finalmente nelle Provincie. La l. 1. *C. qui, num. lib. se excus.* di Severo, e Antonino, data pochi anni dopo, che fu posta la nostra Iscrizione, porta, che *qui ad tutelam, vel curam vocantur Romæ quidem trium liberorum incolumium numero, de quorum etiam statu non ambigitur, in Italia vero quatuor, in provinciis autem quinque habent excusationem.* Ma più chiaramente di questo privilegio non ristretto alla sola tutela, e cura, ma esteso a tutti i pesi personali parla Giustiniano *Inst. tit. de excus. tut. Si enim tres liberos superstites Romæ quis habeat, vel in Italia quatuor, vel in provinciis quinque, a tutela, vel cura potest excusari, exemplo* (notate queste parole) *exemplo ceterorum munerum.* Quindi il dottissimo Heineccio nel

suo bel trattato ad *l. Jul. & Pap.* non dubitò di dar anche per disteso il capitolo VIIII. che intorno a ciò quella legge portar dovea. *Qui secundum hanc legem tres liberos Romæ natos incolumes, qui quatuor in Italia, quinque in provinciis habebit, omnium munerum personalium immunitatem habeto.*

Tutto ciò era noto, notissimo; ma dalla nostra Iscrizione per la prima volta s'impara, che coloro, cui la natura negato avea figli, come per benefizio dell' Imperadore ottenendo o il gius *commune liberorum*, o il gius *trium liberorum*, o altri simili gius, godevano dei vantaggi ai veri padri dalla legge Papia accordati, o rimanevano liberi dalle pene dalla medesima imposte, così per benefizio dello stesso Imperadore riportarono il privilegio della vacazione, ossia esenzione da tutti i pesi personali, che pel numero de' figli la citata legge concedeva.

Ecco dunque qual fosse il gius impetrativo *IIII. liberorum*, ch' esce ora alla luce colla nostra Iscrizione, la quale se fosse stata nota ai sommi uomini Cujacio, Gravina, ed Heineccio, avrebbe dato loro luogo di parlar con più precisione su questa materia.

Non voglio però dissimularvi, A. V., una obbiezione, che potrebbe farmisi. Dir mi si potrebbe, che l' amor della Patria mi trasporta a segno, che per innalzare alle stelle questa Iscrizione come unica, non ò poi badato, che nel Grutero pag. DCXXXI. n. 2. in una Iscrizione Romana leggesi distesamente HABENTI IVS QVATVOR. LIBERORVM BENEFICIO CAES, cioè di Domiziano; e che questo medesimo gius *liberorum IV.* trovasi in una Iscrizione di Aquileja, pubblicata dal Bertoli, e riferita nel nuovo Tesoro del Muratori pag. MXXVIII. 1. Contuttociò spero, che converrete meco, che queste iscrizioni punto non pregiudicano alla singolarità della nostra.

E quanto a quella del Bertoli riferita dal Muratori vi prego in primo luogo ad avvertire, che si tratta di un frammento mancante di sopra, e da ambi i lati, il quale dal Canonico Bertoli non fu veduto mai, ma copiato da certe carte del Locatello, della cui fede, o intelligenza in materia di antichità non abbiam sufficiente mallevadore. In oltre, che i motivi da sospettare o falso, o iniquamente copiato quel frammento non si anno da cercar molto lontano, dicendosi nella riga appresso DIVINA MAIESTATE CONSECVTVS, frase, che non potrebbe passar per legittima neppur presso i figli degli Antiquarj. E per ultimo, che quando ancora legittimo fosse il frammento, e fedelmente copiato, è meramente gratuita la spiegazione del Muratori *liberorum quatuor*; poichè veggendosi dopo la frattura destra un I col punto, e poi *liberor.* col punto, e poi una I e una V, e immediatamente l' altra frattura ..... I. LIBEROR. IV.... ognuno dirà, che la prima. I è il resto del numero de' figli, de' quali fu conceduto il gius, e che le IV., che seguitano non son numeri, ma

è il

à il principio della parola IVS, mancando la S per la frattura della pietra; tantoppiù che per una parte veggiamo premesso costantemente, e negli Scrittori, e nelle Iscrizioni il numero de' figli alla parola *liberorum*, e per l'altra il numero di quattro fu quasi sempre segnato con quattro unità, IIII. e non con IV. come anno avvertito e il Cellario, ed ultimamente il P. Zaccaria nella sua dotta *Istituzione Antiquar. Lapid.* lib. II. cap. XI. Ma vergogna sarebbe parlar di vantaggio di un frammento d' Iscrizione, che non si sa donde venga, e che porta seco forti indizj o di falsità, o d' inesattezza.

Verissima però, e bellissima è l'Iscrizione Romana del Grutero, e portando memoria della manumissione *apud Prætorem*, à meritato di essere dal Cujacio citata, e in quella parte illustrata *Obser. lib. VII. c.* 18. Leggesi in essa distesamente il gius *quatuor liberorum*; ma nulla à che far questo col nostro. Per non eccedere la solita misura mi converrà ristringere in poco quel molto, che potrei dirvi; ma a' pari vostri basta accennar le cose.

Primieramente quella è una Iscrizione Romana; e in Roma per godere della vacazione da' pesi personali, della quale trattiamo, non si ricercavano quattro figli, ma bastavan tre a norma delle leggi di sopra citate; onde non si sarebbe per questo fine nè cercato, nè dato il gius *quatuor liberorum*. In oltre quella Iscrizione è un monumento posto da Persico Liberto a C. Cornelio Persico suo figliuolo, ed alla di lui madre Cornelia Zosime HABENTI IVS QVATVOR LIBERORVM BENEFICIO CAES. Una donna dunque era quella, che avea da Cesare impetrato questo gius. Non era dunque questo il gius della vacazione da' pesi pubblici personali, perchè a questi le donne non soggiacevano. In questa Iscrizione dunque di un altro gius diverso si parla. Ma quale altro gius *quatuor liberorum* potea darsi a una donna? Dirollo.

Voi sapete, A. V., che le leggi Romane voleano soggette le donne a una perpetua tutela, onde non poteano delle cose loro liberamente disporre. La medesima legge Papia liberò da questo legame quelle donne ingenue, che avessero tre figli, e quattro le libertine. Quindi Heineccio così espose *il cap. XII.* di quella legge: *Ingenua ter enixa, vel jus trium liberorum consequuta, libertina quatuor liberorum, tutela liberator*. Quindi come Livia Augusta, che pur aveva un figlio, qual fu Tiberio, non sarebbe stata liberata dalla tutela, se Augusto non le avesse ottenuto dal Senato, che *sine tutore res suas administrares*, come Dione riferisce *lib.* XLIX. 9.; così Cornelia Zosime, benchè avesse un figlio, qual fu C. Cornelio Persico, ebbe bisogno di ottener dall' Imperadore il gius *quatuor liberorum*, in vigor del quale potesse *sine tutoris auctoritate* amministrar le cose sue, cioè vendere, donare, e testare. Di questa facoltà in vigore del gius *liberorum* accordata alle libertine, un altro bell' esempio ce ne

 sommi-

somministra il Grutero *alla pag.* MLXXXI. I. ove riferisce un antico istrumento in marmo, con cui Statia Irene IVS LIBERORVM HABENS senza alcuna autorità di Tutore cede DONATIONIS, MANCIPATIONISQVE CAVSA a M. Licinio Timoteo un suo monumento; nel quale istrumento è anche da osservarsi, che tutte le volte, che nominasi Statia Irene si aggiugne sempre *jus liberorum habens*, per autenticare la validità dell' atto, e la facoltà della donna di alienare senza tutore.

Ma da questo tornando al nostro gius, mi si dirà: Era dunque cosa tanto considerabile il privilegio della vacazione da' pesi personali, che meritasse di essere tramandato alla memoria della posterità? Affinchè ben comprendiate quanto a ragione sia stato ricordato questo gius dall' Imperadore ottenuto, piacciavi di far meco due riflessioni, la prima sul molto conto, che facevasi in quel tempo di una tale esenzione; la seconda sulla rarità di tali imperiali privilegj.

Niuna cosa tanto mostra la stima grandissima, che facevasi della vacazione da' pesi personali, quanto i provvedimenti presi dalle leggi, perchè niuno arrivasse a goderne senza legittime prove.

Vollero esse dunque, perchè legalmente constasse il numero de' figli, che si facesse la profession natale, cioè, che, quando nasceva un figlio, si andasse a darne negli atti pubblici la denunzia, della qual professione anno abbastanza parlato dotti Scrittori. Per temperare nondimeno la serietà della materia con uno scherzo vi ricorderò la doglianza, che fa presso Giovenale *Sat. 9.* quell' adultero contro l' ingratitudine del marito della sua Druda.

Nullum ergo est meritum, ingrate, ac perfide? nullum,
Quod tibi filiolus, vel filia nascitur ex me?
Tollis enim, & libris Actorum spargere gaudes
Argumenta viri; foribus suspende coronas:
Jam pater es; dedimus quod famæ apponere possis,
Jura parentis habes.

Ma più ancora dei provvedimenti delle leggi lo dimostrano le frodi, che usavansi per giugnere a goderne. Come al tempo di Nerone, quando ambivansi con impazienza gli onori, si procurò con finte adozioni di supplantare i veri Padri per poter partecipare dei vantaggi a quelli dalla legge Papia accordati, tantochè vi fu bisogno di un Decreto del Senato, che a ricorso di essi stabilì, *ne simulata adoptio in ulla parte muneris publici juvaret*, così collo andar del tempo resisi i pesi civili più numerosi, e di aggravio più sensibile, si cercò con inganni, e con male arti ancora di goderne quella esenzione, che la medesima legge pel numero de' figli avea conceduta. Procurarono per una parte alcuni di corrompere la facilità dei Giudici, e di ottener da essi, che fosse ammessa qualche vacazione meno che legittima; onde fu d' uopo, che Costantino togliesse

loro,

loro, ed a se riservasse la facoltà di approvarle, ordinando che *nemo judex civilium munerum vacationem cuivis præstare conetur*, ma che quando giusto fosse il motivo di concederla *de ejus nomine ad nostram scientiam referri oportet, ut certo temporis spatio civilium munerum ei vacatio porrigatur l. 1. C. Theod. de Decur.* che alcun poco alterata si à nel Codice di Giustiniano *l.* 14.; il che fu ancora dalle legge di Teodosio, ch' è l' unica *C. de his, qui a Princ. vacat. acceper.* confermato, se non forse maggiormente ristretto: *Nullus vacationem temporalem curialis accipiat, nisi id forte veris, ac probatis caussis adnotatio nostra concesserit*, sembrando, che non volesse quell' Augusto, che bastasse renderne inteso l' Imperadore, ma che da lui emanar ne dovesse positivo rescritto; i quali rescritti, benchè, come si è veduto, fossero per l' ordinario di vacazione temporaria, nondimeno dagl' Imperadori stessi, quando fossero essi stati di soverchio indulgenti nel concederli, venivano interamente rivocati, come impariamo dalla *l. 19. C. de Decur. Vacuatis rescriptis, per quæ munerum Civilium nonnullis est vacatio prælista, omnes Civilibus necessitatibus adgregentur*.

Per l' opposito altri trovando ne' Giudici la dovuta esattezza, tentarono fin d' ingannare l' Imperadore stesso, con esibire sotto a' di lui occhi per muoverlo a pietà, figli presi ad imprestito. Costantino medesimo lo asserisce nella *l. 17. C. Theod. de Decur.* colla quale a un tale inconveniente diè rimedio. *Quoniam cognovimus nonnullis vacationem a nobis personalium munerum impetrasse, alienos pro suis liberis nostris conspectibus offerentes, jubemus eos, quum hoc probatum sit, indulso beneficio privari*; tanto è vero, che questa vacazione, ossia esenzione da' pesi pubblici era non solo grandemente stimata, ma ardentemente, e per tutte le vie ricercata; e con ragione, poichè piccola cosa non erano questi pesi pubblici, ma continua, e gravosissima, come apparisce dalla *l. 18. D. de Muner. & Hon.* presa dal singolar libro di Arcadio Carisio *de Muner. Civil.* nella qual legge dal §. 1. al §. 18. esattamente tali pesi si enumerano.

Passando ora alla rarità di simili vacazioni per grazioso rescritto del Principe, ch' è l' altro riflesso, che aveva io proposto, non voglio, A. V., che punto valutiate il non averne io potuto trovar vestigio non solamente nelle iscrizioni, ma neppur nel testo Civile, e negli Scrittori, che ò pur attentamente esaminati, giacchè, per quante diligenze abbia io fatte, potrebbe nondimeno per la brevità del tempo, ch' è corso, da che fu scoperta l' iscrizione, e da che presi l' impegno di esporvela, essermi sfuggita qualche cosa anche molto importante. Ma valutar dovete moltissimo la testimonianza di M. Vertranio Mauro, il quale per iscrivere compiutamente il suo Trattato *de Jure liberorum*, non perdonò a fatica, com' ei protestasi nel cap. 40. e le intere notti vegliò sugli Scrittori per trovarne tutte le particolarità, *si libri fideles sunt, quos habuimus, &*

dum

dum noctes serenas vigilavimus, in manibus trivimus. Or questo dottissimo Giureconsulto al cap. 48. che à per titolo: *Fueritne jus quatuor exoratum a Principibus?* così conchiude: *Ceterum nisi hæc inductio* (presa dal testo di Giulio Pavolo *Rec. Sent. lib. 4. tit. 9.*) *quatuor natorum jus exoratum arguat, quod non est satis tutum, mihi de eo constat nihil amplius; & ita constat, ut fere audeam asseverare nunquam id petitum, aut a Principibus exoratum fuisse*.

Ma prescindendo ambe da ciò, ben potremo noi per altre ragioni la stessa cosa argomentare. In fatti, se così severi furono i Principi nell' ammettere le vacazioni, che la legge concedeva, quando altro essi non facevano, che eseguire la stessa legge, e permettere, che si godessero dai ricorrenti i premj, come Tacito li chiama *promissa legum, & diu expectata*; e chi non vede, che molto più severi dovettero essere, quando si trattava di dispensar dalla legge, e di concedere grazie, che andavano a renderla vana, ed a convertire *in ludibrium* dei veri Padri, com' essi si querelavano nel citato luogo di Tacito, quei medesimi premj, comunicandoli a chi dalla legge n' era escluso? Ma quando ancora provar si potesse, che qualche esempio vi fosse di tali vacazioni date dagl' Imperadori ne' tempi del basso Impero, contuttociò dovremmo sempre supporre, che assai più difficili, e in conseguenza più rare esser dovessero ne' tempi dell' alto; giacchè suol essere questa la natura di tutti i privilegj, che collo andar del tempo, e in forza degli esempj anteriori maggior facilità si trova in ottenerli di quel, che fosse da prima.

In oltre, se così parcamente, e con tanta riserva in que' medesimi tempi più antichi accordavano gl' Imperadori o il gius *commune liberorum*, delle concessioni del quale altri esempli non saprei addurvi, che quello della nostra *Abejena*, e gli altri citati nelle note a quella Iscrizione; o il gius *trium liberorum*, che Galba, al dir di Svetonio *c.* 14. *vix uni, atque alteri* (*dedit*) *ac ne iis quidem nisi ad certum, præfinitumque tempus*; e Trajano, di cui dice Plinio *lib.* 2. *ep.* 13. che davalo *parce, & cum delectu*, nel concederlo a preghiera del medesimo Plinio a Svetonio si protesta *lib. X. ep.* 100. *Quam parce hæc beneficia tribuam, utique mi Secunde carissime hæret tibi, quum etiam in Senatu adfirmare soleam non excessisse me numerum, quem apud amplissimum ordinem suffecturum mihi professus sum*; benchè con tali concessioni torto non facessero ad alcuno, e diminuissero solamente i vantaggi del Fisco, dal quale erano assoluti padroni, quanto crediam noi, che più rare esser dovessero le concessioni di un gius, che riputavasi pregiudiziale al pubblico, aggravandosi ad altri que' pesi, de' quali si sgravavano coloro, che riportato avessero la grazia? Ond' è, che sebbene accordato fosse a tutti da Costantino il gius *trium liberorum* con la *l.* 1. *C. de infirman. pœn. cælib.*, che più corretta leggesi nel *Cod. Theod. eod. tit.* e restasse con ciò abrogato quel Capo della legge Papia; e sebbene Ono-

rio, e

rio, e Teodosio Giuniore abrogassero anche l' altro, che riguardava la mutua successione de' conjugi, concedendo indistintamente il gius *commune liberorum l. 4. C. Theod. eod.*; e sebbene e Valentiniano, ed ultimamente Giustiniano togliessero affatto ogni altra sorta di caducità dalla medesima legge introdotta, come apparisce dalla Novella di Valentiniano, e dalla *l. un. C. de caducis tollendis*; contuttociò il capo di quella legge, che risguardava la vacazione de' pesi personali, fu sempre preservato col venire inserito, come udiste nel testo Civile, l' autorità del quale durerà, finchè dureranno tra gli uomini l' umanità, e il buon senso.

Se dunque somma stima facevasi in que' tempi di tali vacazioni, se rarissimi erano gli esempi di graziosi rescritti degl' Imperadori in questa materia, qual maraviglia, che a lode di L. Apulejo fosse stata segnata nella Iscrizione della base della sua Statua la memoria di averlo esso, con esempio fin ad ora singolare, da Cesare conseguito? Ma forse troppo mi sono su questo punto allungato.

DAT. AB. IMP.... Dato, dicesi, questo gius dall' Imperadore. Anticamente lo sciogliere dalle leggi, e conseguentemente l' accordare un gius, che da quelle dispensasse, apparteneva al popolo, che solo potea farle. Non senza contrasti se l' usurpò il Senato, e finalmente se lo appropriarono gl' Imperadori. Udiste, che fin da tempi di Galba l' Imperadore lo concedeva; non così a tempi di Augusto, giusta la testimonianza di Dione *lib. LV. c. 2. Livia autem solatii caussa Statuis donata, & in Matrum quæ ter peperissent numerum relata. Quamvis enim seu viris, seu mulierbus fortuna tot liberorum negasset proventum, eorum tamen nonnullis lex, antea per Senatum, nunc autem per Imperatorem jus trium liberorum largitur, ut neque multa ea, quæ prole destitutis est proposita, teneantur, & paucis duntaxat exceptis copiosæ prolis constituta præmia adipiscantur.* L' erasione però del nome dell' Imperadore, che il concedette a L. Apulejo, ci lascerebbe incerti di chi fosse quel nome, e conseguentemente dell' età della Iscrizione, giacchè il bel carattere, in cui è scritta, potrebbe convenir benissimo al tempo di Domiziano, il nome del quale da' pubblici monumenti d' ordine del Senato fu parimente eraso. Ma il cognome di *Elio*, dato, come in appresso udirete, alla Città di Karnuoto, ci mostra a dito Commodo. Leggesi in Lampridio la sentenza di Cingio Severo, proferita in Senato dopo la morte di quell' Augusto, che conchiude doversi abolir le Statue di lui, *nomenque ex omnibus privatis, publicisque monumentis eradendum*. Dello stesso Commodo giudicai già, che fosse il nome, che veggiamo eraso nella Iscrizione di *Abejena*, che abbiamo in Banchi. La traccia delle lettere erase, così mi persuase allora, e più persuaso ne sono adesso dopo la scoperta di questa Iscrizione. Siami però permesso di far qui una breve riflessione. Dallo stesso Commodo ottenero e la nominata Abejena il *jus commune liberorum*, e il nostro Apulejo il *jus quatuor liberorum*.

rorum.

torum. Qual mezzo aver potevano i Pesaresi per ottenere da quell' Imperadore favori tanto insoliti ? Non so se approverete la mia congettura; ma io penso, che tutto venisse dalla fortuna de' nostri Aufidj. Aufidio Vittorino sposò la figlia di Cornelio Frontone, che fu Consolo, e ch' era stato Maestro dei due Imperadori Marc' Aurelio, e L. Vero, come impariamo dalla Iscrizione dell' urna, che vedesi nel sotterraneo di S. Decenzio. Insinuato così Vittorino presso gli Augusti, fu anch' egli per due volte Consolo, e sotto Commodo Prefetto ancora di Roma. Consolo fu pur anche Aufidio Frontone, suo figliuolo. Or colla mezzanità di sì potenti intercessori penso io, che ed Abejena, ed Apulejo ottenessero le grazie nelle Iscrizioni loro ricordate; e non dubito, che se si verificherà quel *Quidquid sub terra est, in apricum proferet ætas*, nuovi argomenti avremo da mostrare quanto benefici fossero verso la Patria loro, e verso de' loro Cittadini i Signori di quella famiglia.

VI. VIR. AVG. Questo è l' uffizio, ch' esercitò in Pesaro Apulejo. Ne' Marmi Pesaresi, più volte ricordati, parlai bastantemente de' Seviri Augustali; onde, per non ripetere le cose già dette, passiamo agli ornamenti Decurionali, de' quali fu Apulejo onorato.

ORNAMENT. DECURIONAL. HONOR. Questo onore non men del nome di BRASIDA mostra la condizion libertina di Apulejo. Anche a C. Valio Policarpo, come abbiamo dalla sua Iscrizione *Marm. Pisaur. n.* XLIV., perchè appunto di simil condizione esser dovea, come il nome di Policarpo c' induce a credere, lo stesso onore accordò il nostro splendidissimo Ordine, cioè il nostro Consiglio: ORNAMENTA DECURIONATUS INLUSTRATUS A SPLENDIDISSIMO ORDINE PISAURENSIUM. Si voleano onorare i Cittadini benemeriti, e per gratitudine de' benefizj ricevuti; e per animar gli altri ad operar cose lodevoli, ed in vantaggio della Patria, ma si onoravano in modo, che non si contravvenisse alle leggi, e non si diminuisse la estimazione dell' ordine amplissimo. Il solo capriccio di qualche cattivo Imperadore amise i libertini in Senato. Quindi restando essi esclusi per la legge Visellia dal Decurionato, tanto che nel Cod. abbiamo il *tit.* 32. *lib. X. Si servus, vel libertin. ad Decurionat. adspirav.*, in vece del Decurionato si conferivano loro gli ornamenti Decurionali. Parlai di questi nelle note a quel Marmo, citando il Card. Noris, che più esattamente di tutti spiegò la forza di quell' onore. *Quemadmodum*, dic' egli, *Cen. Pis. Diss.* 1. *c.* 6. *Romanis Ducibus re feliciter gesta ornamenta Consularia ab Imperatoribus dabantur, ita in Coloniis Civibus plebeis optime de Patria meritis, ornamenta Decurionum conferebantur, nempe uti dicitur pag.* 495. 3. *in lapide Sinvessano*, UT COMMODIS PUBLICIS AC SI DECURIO FRUERETUR. In che però consistessero questi ornamenti Decurionali nè io allora ricercai, nè so, che da altri sia stato messo in chiaro. Il Pancirollo veramente *de Magistr. Municip. c.* 6. ne diè un piccol cen-

no,

no, dicendo de' Decurioni *propriis etiam insignibus a cæteris distinguebantur*, e qui cita due Iscrizioni, che parlano di quest' onore degli ornamenti Decurionali, soggiugne poi *sed quænam hæc fuerint non constat*, ed aggiunge anche la sua congettura *Limbo aut aliquo pertextæ genere ii a ceteris forte secernebantur; certe vestium ornatu a plebeiis distinctos fuisse hæsitandum non est, quemadmodum Romæ Senatores ab aliis lato clavo discernebantur.* Ma non mi sovviene di aver veduto altri, che dopo il Pancirollo sia entrato in questo proposito. Mi è stato supposto, che Cristiano Lodovico Stiglitz stampasse in Lipsia nel 1743. una lettera sopra tale argomento. Ma tali operette volanti non è sperabile di vedere in Italia; onde sembrandomi, che la materia il meriti, e che l' occasione non possa essere più opportuna, alcuna cosa dirò di questi ornamenti, con sicurezza, che se a sorte m' incontrassi a dir ciò, che detto avesse prima di me quel valente Tedesco, non perciò mi accuserete di plagio. *Ornamenta Decurionalia* vuol dir certamente le insegne del Decurionato. Un passo di Svetonio *in Aug. c.* 27. ci conduce a conoscerle. Narra egli come volle Augusto ristringere il numero del Senato Romano, riducendolo da mille a soli 600., ma per diminuire l' odiosità di tutti quelli, che rimanevano esclusi, conservò loro le insegne della dignità, e nettamente spiega quell' Autore quali fossero *insigne vestis, & spectandi in orchestra, epulandiq. jus.* Lo stesso conferma Dione nel *lib. LIV.* dicendo nel narrare lo stesso fatto di Augusto, che ai spogliati della Senatoria dignità lasciò il gius *eodem habitu convivia, & spectacula frequentandi.* Ma più chiaramente ancora si rileva questo dalla ordinazione, che leggesi nel digesto municipale di Eraclea, come acconciamente chiamollo l' immortale Mazocchi, che ne illustrò magistralmente i frammenti. Si ordina dunque in quello, che niun di coloro, che per legge è escluso dalla Curia, possa ottener Magistrature, NEVE QUIS EORUM LUDIS, CUMVE GLADIATORES IBI PUGNABUNT IN LOCO SENATORIO DECURIONUM CONSCRIPTORUM SEDETO, NEVE SPECTATO, NEVE CONVIVIUM PUBLICUM CUM EIS INITO. Sulla traccia dunque di queste autorità potiam conchiudere, che questi ornamenti Decurionali consistevano nel poter portare il clavo, ed i calzari Senatorj, sedere nel Teatro, e nel Circo nel luogo destinato ai Decurioni, e finalmente tra essi intervenire agli epuli pubblici, e ricevere le sportule al pari de' medesimi Decurioni.

Il clavo era una striscia di porpora, che cucivasi sopra la tunica, e restava sul petto; *latoclavo* dicevasi quello de' Senatori, e per esso distingnevasi dall' ordine equestre, al quale il solo *angustoclavo* era permesso, onde tanto era chiedere, o conferire il *latoclavo*, quanto chiedere, e conferire la dignità Senatoria. Quindi chiamasi da Appiano veste Senatoria la tunica, giacchè, a riserva di essa, tutto il rimanente dell' abito comune era non sol tra' Senatori, e plebei, ma tra gl' ingenui, e libertini ancora,

præter senatoriam enim vestem, reliquus vestitus servis est communis. Il vestito a tutti comune era la toga, non essendo permesso, che ai soli attuali Magistrati portarla *prætexta*, cioè col lembo ornato di porpora. La Toga però cuoprir non potea la sommità del petto, onde restava ivi scoperta la tunica, e conseguentemente il clavo purpureo. Veramente non può negarsi, che una striscia di porpora sopra una tunica bianca, essendo color, che taglia, come noi diciamo, far non dovesse una vista poco gradevole. Quindi Orazio nell' *arte Poet.* prese da ciò un grazioso paragone per derider coloro, che in una composizione inserivano qualche pezzo risplendente, ma che al resto non si confaceva. *Purpureus late qui splendeat unus, & alter assuitur pannus*. Ma l' idea di dignità, ch' era attaccata a questo modo, ancorchè poco uniforme, indusse gli uomini a farne la pompa maggiore, ed a lasciar più aperta la toga, onde il latoclavo maggiormente apparisse; laonde leggiamo in Nonio *Togæ ostentaus tunicæ clavos*, e Quintiliano ammaestrando il suo Oratore a regolar con decoro il portar della toga ne' pubblici arringhi, diverso metodo suggerisce a chi aveva il gius del latoclavo, e a chi non l'aveva, *Inst. Orat. lib. XI. c.* 3. *Cui lati clavi jus non erit, ita cingatur, &c. Latum habentium clavum modus est, ut sit paullum cinctis submissior*.

I Calzari Senatorj erano una scarpa, ossia stivaletto di pelle nera, che giugneva fino a mezza gamba con una specie di mezza luna nelle legature, ossia una C, che simboleggiava il numero di Cento, quanti furono da prima i Senatori in Roma, e quanti furono per l'ordinario nelle Colonie, e ne' Municipj i Decurioni. Quindi Giovenale nella *Sat. VII.* parlando di Quintiliano, che ricevuti avea, come Ausonio ci attesta, da Domiziano gli ornamenti Consolari, dice, che

Appositam nigræ lunam subtexit alutæ.

Ed Orazio *lib.* 1. *Sat.* 6. descrivendo i rimbrotti, cui soggiaccion coloro, che oscuramente nati si sono lasciati trasportare dalla vana ambizione di divenir nobili, e di ostentarne le insegne, dice:

Nam, ut quisque insanus nigris medium impediit crus
Pellibus, & latum demisit pectore clavum,
Audit continuo, quis homo hic est?

Io non ò veramente portata autorità alcuna, che attribuisca ai Decurioni Colonici il gius del clavo purpureo, e dei calcei lunati. Ma già udiste, che il dotto Pancirollo scrisse, che non dovea dubitarsi, che non fossero essi *vestium ornatu* dagli altri distinti. E in fatti dubitar non ne potrà alcuno, che sappia essere state le Colonie *effigies parvæ simulacraque quædam* di Roma, come scrisse Gellio *lib.* 16. *c.* 3. *sic tamen* aggiugne Lipsio *de Magn. Rom. l.* 6. *ut omnia Romam, & urbem matrem referrent, ipsis quoque locis, Fora, Capitolia, Templa, Curiæ pro illa imagine essent*. Che se è certissimo, che a' Magistrati Colonici fu attribuito l' o-

nor

nor delle fasce, e della pretesta, chi potrebbe mettere in dubbio, che al Senato Colonico non fosse concesso ancora il distintivo del Senato Romano? il qual distintivo non in altro consisteva, come si è mostrato, che nel Clavo purpureo, e nei Calcei.

Non fu promiscuo a tempo de' Romani il luogo di sedere agli spettacoli, e il digesto citato di Eraclea ben dimostra, che prima ancora della legge Giulia teatrale, e della legge Roscia v' era la sua distinzione. Ne' Teatri i soli Senatori seder poteano nell' orchestra, e nel Circo, e negli anfiteatri nel Podio. Coloro dunque, a' quali si accordavano gli ornamenti Decurionali, seder poteano in orchestra nel Teatro, e nel Circo, o anfiteatro nel Podio. La legge Roscia introdusse un' altra distinzione, cioè, che il suo luogo separato avesse anche l' ordine Equestre, e così dal popolo venisse distinto. Ciò, che in Roma ebbe l' ordine equestre, fu accordato nelle Colonie, e Municipj agli Augustali, che formavano l' ordine di mezzo tra i Decurioni, e il popolo, come accennò già, e promise di provare il lodato Mazocchi, benchè fin ad ora per comun danno non sia comparsa alla luce quest' opera, che lavorata da quel grand' uomo avrebbe recato vantaggio grandissimo allo studio della Antichità. Resta a maraviglia ciò comprovato da una bellissima Iscrizione del Municipio Vejente scoperta a tempi di Fabretti, e da lui pubblicata *Inscr. Dom. cap. III. n.* 324., in cui a un C. Giulio Gelote Liberto di Augusto i Centumviri, cioè i cento Decurioni di quel Municipio, concedono gli ornamenti Augustali, VT AVGVSTALIVM NVMERO HABEATVR ÆQVE AC SI EO HONORE VSVS SIT, ATQVE EI LICEAT OMNIBVS SPECTACVLIS MVNICIPIO NOSTRO BISELLIO PROPRIO INTER AVGVSTALES CONSIDERE. Era il nostro Apulejo già Augustale, anzi Seviro degli Augustali; avea dunque nel Teatro, e nel Circo il suo luogo tra gli Augustali, ma avendo ottenuto gli ornamenti Decurionali, potè in appresso tra' Decurioni nell' Orchestra, e nel Podio *considere*.

Finalmente negli Epuli pubblici separato era il luogo Senatorio. Quindi nella medesima Iscrizione Vejente si concede al sopraddetto Gelote, CÆNISQVE OMNIBVS PVBLICIS INTER CENTVMVIROS INTERESSE; e separate, e maggiori erano le sportule de' Decurioni, come insegnano cento Iscrizioni, e vaglia per tutte la nostra di C. Aufidio, che abbiamo in Banchi, nella quale leggesi CVJVS DEDICATIONE DEDIT DECVRIONIBVS SINGVL. HS N XXXX. AVGVSTAL HS. N XX. PLEBEI HS N XII. Chi dunque non era Decurione, nè poteva esserlo per sua condizione, cogli ornamenti Decurionali riceveva la facoltà d' intervenire cogli altri Decurioni agli epuli, e di avere le sportule in quella quantità, ch'era assegnata ai Decurioni, ch' è tutto quello, che s' indica nella Iscrizione Sinvessana da prima citata, VT COMMODIS PVBLICIS AC SI DECVRIO FRVERETVR.

ET AUG. MUN. AEL. KARN., che io spiego *Municipii Aelii Karnunti:* poichè quantunque nell' antica Gallia due Città col nome di *Carnuto* vi fossero, detta una oggi *Chartres; Aurelianensis*, e poi *Orleans* l' altra; nondimeno, oltre all' essere più probabile, che Apulejo fosse stato aggregato all' ordine Augustale piuttosto di Karnunto, Città tanto più vicina, e colla quale in que' tempi pel soggiorno degl' Imperadori, come dirò, tanto maggiore era la comunicazione, l' essere scritta la parola KARN con la K, e non con la C, dimostra, che Karnunto volevasi segnare, e non alcuno de' due Carnuti, il nome delle quali Città colla C. costantemente è stato scritto. Fu dunque il nostro Apulejo nell' ordine ancora degli Augustali del Municipio Elio Karnunto, giusta il notissimo costume di que' tempi non meno, che dei dì nostri, che la medesima persona riceva cittadinanza, e onori in diversi paesi. Ma quello, per cui rendesi assai importante la nostra Iscrizione, e giova molto ad illustrare l' antica geografia, è il titolo di *Municipio Elio*, che portava Karnunto. Questa Città della Pannonia superiore, ora distrutta, e le cui reliquie restano ancora presso ad Haimburg sul Danubio tra Vienna, e Presburg, come dal Lazio, e dal Cellario si avverte, fu a tempi antichi molto celebre. Adriano probabilmente avrà in essa fatto soggiorno, quando fece guerra in quelle parti. Marc' Aurelio certamente per tre anni continui vi tenne sua residenza, giusta la testimonianza di Eutropio, il qual dice di lui *quum apud Karnuntum jugi triennio perseverasset*. In tale occasione Commodo, suo figliuolo, vi si sarà anch' egli trattenuto. Onde o fu da alcuno degl' Imperadori di quella famiglia accordato a Karnunto il titolo di Municipio Elio, o assunto lo avrà da se Karnunto stessa per gloriarsi dell' onore recatole dalla Imperial residenza, o piuttosto per gratitudine a qualche singolar benefizio da quegli Augusti ricevuto; giacchè in que' tempi, senz' altro Decreto di Cesare, o del Senato, le Città prendevano a lor talento que' titoli, che più loro piaceva; cosa, che notò Dione, il qual viveva appunto in tempo di Commodo, *lib. LIV. cap. 23. cognomina etiam Urbibus honoris caussa Senatus imposuit, aliter ac modo fit, quum plerunque singulæ seriem sibi quam voluerint nominum conficiunt.* Ma in qualunque modo sia seguita la cosa, certo è, che di questo fregio della Città di Karnunto niuna notizia aveasi prima della scoperta di questa Iscrizione, pel qual titolo riescirà ella di sommo gradimento a tutti gli Eruditi. Sebbene oltre ciò darà ella giusto motivo di sospettare della legittimità, o almen dell' esattezza di quelle Iscrizioni, che veggonsi nel Grutero pag. CCCXC. *9.* e CCCCLII. 2., in ambedue le quali fa memoria di un C. Giulio Magno Decurione della *Colonia Karnunto*, poichè essendo certamente a' tempi di Commodo chiamata quella Città Municipio, non così facilmente sulla fede di Apiano, e di Lazio, Scrittori o per la soverchia credulità, o per la poca

esattez-

esattezza assai sospetti, c' indurremo a credere, ch' essa passasse al gius di Colonia, o che trascurato quello, affettasse l' altro di Municipio; ma questo a noi non attiene. Bensì dal cognome di *Elio* portato da Karnunto noi rileviamo con certezza, come ò detto, che di Commodo era il nome, che vedesi eraso nella nostra Iscrizione, e conseguentemente la di lei età.

COLL. FABR. PATR. ET QQ. Il Collegio dunque de' Fabri fu quello, che pose la Statua ad Apulejo suo Protettore, e suo Quinquennale a cagione dell' esimia liberalità da lui usata. Di questo Collegio, che spesse volte nelle Iscrizioni di Pesaro s' incontra, e che altre Statue pose a' suoi Protettori, parlai già nei Marmi Pelaresi; onde passerò soltanto ad osservare, che L. Apulejo fu non sol Patrono, ma Quinquennale ancora del medesimo Collegio de' Fabri. Dei Patroni, e Quinquennali de' Collegj è da vedersi il dottissimo Gotofredo, il quale largamente, e con somma erudizione ne parla alla *l. 7. C. Theod. de Pistoribus*. Notate però qui meco in primo luogo, che Apulejo non fu Patrono in quel senso, in cui ne' secoli posteriori furono detti Patroni dei Pistori, de' Suarj, de' Caudicarj i capi delle botteghe di quelle arti, de' quali parla nel luogo citato il Gotofredo, ma nel senso primigenio di Patrono, di Protettore del Collegio. In secondo luogo, che due sono gli onori, che nel medesimo Collegio de' Fabri godeva Apulejo, cioè il Patronato, e la Quinquennalità, perciò tra l' uno, e l' altro ponesi la particola ET. il primo era perpetuo, il secondo durava cinque anni, e terminato, di nuovo talvolta conferivasi, onde veggiamo in alcune iscrizioni questi Magistrati, siami lecito così chiamarli, de' Collegj, detti *Quinquennales iterum*, e anche *tertium*, come nella Gruteriana pag. CCCXCI. I. PATRONO CORPORIS PISCATORVM, ET VRINATORVM QQ. III. EIVSD. CORPORIS. Osservate per ultimo, che due erano i Quinquennali del nostro Collegio de' Fabri, poichè la largizione fatta in occasione della Statua di L. Apulejo dicesi fatta da lui CVM COLLEGA; che se più fossero stati, sarebbe stato detto CVM COLLEGIS.

CVIVS DEDICATIONE. Quando dunque fu innalzata questa Statua, L. Apulejo unitamente col suo Collega regalò *singulis*, cioè a tutti i Corporati cinquanta sesterzi a testa, coll' aggiunta del pane, e del vino. Queste largizioni erano frequenti, onde non accade di esse far parola. Solo merita di essere avvertita la generosità, e modestia del Collega di L. Apulejo nella quinquennalità; anzi che invidiare ad Apulejo l' onore della Statua, concorrer volle con lui alla spesa del regalo, che in tale occasione facevasi, ne si curò di esser punto nominato, dando con ciò un esempio di una amicizia, e di un distacco dall' amor proprio, che maggiore non sarebbesi potuto aspettar da un Cristiano.

L. D. D. D. Chiudesi l' iscrizione colle solite sigle, ch' esprimono la

licenza

licenza data da Decurioni per decreto di porre in luogo pubblico la Statua di L. Apulejo. *Locus datus decreto Decurionum*.

Ma troppo forse mi son dilungato; onde altro non debbo aggiugnere, se non pregarvi a condonare quelle molte imperfezioni, che trovate avrete in questa mia Spiegazione, non tanto alla vastità delle materie da me trattate, quanto a quella impazienza di parlarvene, in cui mi à posto il piacere della scoperta di così belle Iscrizioni.

Vidi,

Vidi, &c. præclariſſimi patricii Viri omnigenam, longeque gentium jandiu notam eruditionem ſummopere admiratus; Ideoq. &c.

J. B. Archip. Marinius, &c.

IMPRIMATUR

Fr. Th. Arc. Gagliardi Vic. S. O. Piſauri.